

Svolgimento del processo. — L'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Roma — in relazione alla dichiarazione dei redditi presentata dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) nell'anno 1971, con riferimento al bilancio chiuso nell'anno precedente accertava (oltre a un imponibile di r.m., tassabile in cat. C/1, concernente retribuzioni corrisposte, in relazione alle quali non sussisteva l'assoggettamento alla ritenuta d'acconto, ai sensi dell'art. 128 t.u. 29 gennaio 1958 n. 645) altri redditi, per complessive lire 262.040.000, tassabili in r.m. cat. C/2, e in complementare, con obbligo di rivalsa ai sensi degli art. 127 e 163 del detto t.u., relativi a compensi erogati a giocatori e tecnici di calcio, a titolo di premi partita, per la partecipazione a incontri sportivi di carattere internazionale organizzati dalla Federazione ita-

dopo avere escluso nel rapporto tra federazione e calciatori la configurabilità di un «distacco» (ribadendo su tale istituto quanto osservato in precedenti pronunzie: cfr. al riguardo Cass. 16 aprile 1984, n. 2471, *Foro it.*, Rep. 1985, voce *Lavoro* (rapporto), n. 913; 16 luglio 1986, n. 4604, *id.*, Rep. 1987, voce cit., n. 2154), ha però trascurato di soffermarsi sull'ambito applicativo della l. n. 91, non ponendosi il quesito se tale legge, emanata per regolamentare i rapporti tra società sportiva ed atleti professionisti, sia estensibile anche ai rapporti tra questi ultimi e le federazioni o se, invece, detti rapporti vadano disciplinati sulla base della normativa codicistica.

Identica decisione è stata adottata da Cass. 1° marzo 1990, n. 1548, *id.*, Mass., 213, dallo stesso collegio e tra le stesse parti per un'identica fattispecie.

Sulla medesima questione Comm. trib. I grado Milano 9 aprile 1986 (*id.*, Rep. 1986, voce *Reddito delle persone fisiche* (imposta), n. 248) e Comm. trib. I grado Torino 24 luglio 1986 (*id.*, Rep. 1987, voce *Tributi in genere*, n. 560, con nota di CURATOLO, in *Giur. piemontese*, 1986, 834), con riferimento alla disciplina tributaria di cui ai d.p.r. nn. 597 e 600 del 1973, hanno escluso l'applicabilità dell'art. 30, 2° comma, d.p.r. n. 600 del 1973 (premi dei giochi svolti in occasione di competizioni sportive) alle somme corrisposte dalla Figc ai calciatori professionisti per la partecipazione a gare internazionali, trattandosi di reddito di lavoro. In merito alla configurazione delle federazioni sportive come organi del Coni, cfr. Cass., sez. un., 22 dicembre 1987, n. 9566, *Foro it.*, 1988, I, 2604 e 9 maggio 1986, n. 3092, *id.*, 1986, I, 1251.

Sulla questione esaminata dalla decisione in epigrafe non si riscontrano precedenti giurisprudenziali editi. Per quanto riguarda invece i rapporti tra sodalizi sportivi e calciatori professionisti e per il loro inquadramento entro gli schemi della *locatio operarum*, cfr. Cass. 26 gennaio 1971, n. 174, *id.*, 1971, I, 342 e 1284, con note di A.C. JEMOLO e F.D. BUSNELLI; 29 marzo 1978, n. 1459, *id.*, 1978, I, 827; Pret. Napoli 6 febbraio 1980, *id.*, 1980, I, 1201 (e in *Giur. it.*, 1981, I, 2, 620, con nota di L. MERCURI, *Specialità del rapporto di lavoro dei calciatori professionisti*).

In dottrina, circa la qualificazione giuridica del rapporto tra calciatore, professionista o dilettante, e la società di appartenenza nel periodo precedente alla l. n. 91 del 1981, v. A. LAMBERTI, *Appunti sulla natura giuridica del rapporto tra il giocatore di calcio e la società sportiva*, in *Foro nap.*, 1978, III, 123, e G. NICCOLINI, in *Nuove leggi civ.*, 1979, 417, nonché, per il rapporto tra atleta e federazione sportiva ed in generale sul lavoro sportivo anche alla luce della nuova normativa, tra gli interventi più recenti. R. SIMONE, *Dilettantismo, professionismo, sport: la «legge del più forte»* (osservazioni a Trib. Milano 3 aprile 1989, *Foro it.*, 1989, I, 2951, cui si rinvia anche per i richiami in giurisprudenza; A. D'HARMANT FRANÇOIS, *Il rapporto di lavoro sportivo tra autonomia e subordinazione*, in *Dir. lav.*, 1988, I, 265; E. COSTA, *Peculiarità del rapporto dei giocatori professionisti*, *ibid.*, 315; M. DELL'OLIO, *Lavoro sportivo e diritto del lavoro*, *ibid.*, 323; G. GIUGNI, *Relazione di sintesi del convegno di studi su «La figura dell'atleta nella l. 91/81: verifiche di attualità e prospettive di riforma»* (Gallipoli, 16-17 aprile 1988), *ibid.*, 318; G. MICALI, *Spunti ricostruttivi della l. 23 marzo 1981 n. 91 in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*, in *Giust. civ.*, 1988, II, 308; O. FANELLI, *Il rapporto di lavoro sportivo nelle relazioni fra ordinamento sportivo e ordinamento statale*, in *Informazione prev.*, 1988, 311; BRECCIA-FRATADOCCHI, *Profili evolutivi e istituzionali del lavoro sportivo*, in *Dir. lav.*, 1989, I, 71; A. FORTUNAT, *Sulla qualificazione del lavoro sportivo*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1989, II, 426; O. MAZZOTTA, *Il lavoro sportivo*, in *Foro it.*, 1981, V, 302 ss.; F. BIANCHI D'URSO - G. VIDIRI, *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1982, 2 ss.; D. DURANTI, *L'attività sportiva come prestazione di lavoro*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1983, I, 699 s.; A. D'HARMANT FRANÇOIS, *Il rapporto di lavoro subordinato ed autonomo nelle società sportive*, in *Riv. dir. sport.*, 1986, 3 ss.; R. BONAVITACOLA, *Manuale di diritto sportivo*, Milano, 1986; A. DE SILVESTRI, *Il diritto sportivo oggi*, in *Dir. lav.*, 1988, I, 254 ss.; AA.VV., *Il rapporto di lavoro sportivo*, Rimini, 1989, contenente le relazioni tenute su tale tema da P. FANFANI e G. VIDIRI in occasione del convegno promosso dal Centro nazionale di diritto del lavoro «Domenico Napoleitano», sezione Marche, in Ascoli Piceno il 19 dicembre 1987.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 20 aprile 1990, n. 3303; Pres. BOLOGNA, Est. CORDA, P.M. SCALA (concl. conf.); Comitato olimpico nazionale italiano (Avv. MARANI TORO) c. Min. finanze (Avv. dello Stato TAMOZZO). *Cassa App. Roma 19 marzo 1984.*

Tributi in genere — Giocatori e tecnici di squadre di calcio — Compensi per la partecipazione a competizioni sportive internazionali — Obbligo della ritenuta d'acconto — Insussistenza (D.p.r. 29 gennaio 1958 n. 645, approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, art. 127, 128, 163; l. 23 marzo 1981 n. 91, norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, art. 9).

Non sono soggetti alla ritenuta d'acconto per redditi da lavoro dipendente, ex t.u. 29 gennaio 1958 n. 645, i compensi erogati a giocatori e tecnici professionisti chiamati dalla Figc a far parte della squadra nazionale (nella specie, la Corte di cassazione ha stabilito che, anche nel regime previgente alla l. 23 marzo 1981 n. 91, ha natura di lavoro autonomo il rapporto tra la federazione ed il calciatore professionista). (1)

(1) La decisione, affrontando la tematica della qualificazione del rapporto tra giocatori professionisti o tecnici (allenatori, medici sportivi, massaggiatori, ecc.), chiamati a far parte della squadra nazionale, e la Figc (dotata di propria autonoma personalità che ne legittima la partecipazione in giudizio in luogo del Coni, nella specie chiamato erroneamente in causa), ha escluso la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, ritenendo invece ricorrere una ipotesi di lavoro autonomo. La corte, nel pervenire a siffatta conclusione, si fonda essenzialmente su un triplice ordine di considerazioni: a) ritenere i giocatori professionisti legati alla federazione da un vincolo sportivo e non da un vincolo di lavoro «stravolgerebbe tutti i principi del professionismo sportivo, recepiti non solo dall'ordinamento calcistico (e dalla maggior parte delle altre federazioni), ma anche da quello statale»; b) sostenere la conservazione nei calciatori della qualifica di lavoratori subordinati (ossia della stessa qualifica rivestita nei confronti delle società di appartenenza) in base all'istituto del «comando» o «distacco» (il calciatore verrebbe comandato di fornire le proprie prestazioni agonistiche a favore della federazione per un tempo determinato), non sarebbe possibile, poiché comando o distacco implicano «un obbligo di *facere* delle società nei confronti della federazione», obbligo che invece «è escluso dalla norma del regolamento organico (art. 22 nel testo vigente all'epoca dei fatti), il quale prevede semplicemente l'obbligo di un *pati* (le società sono tenute sempre e comunque a mettere i loro calciatori a disposizione della Figc)»; c) essendo il rapporto tra federazione ed il calciatore professionista un «rapporto di lavoro» ne deriva per esclusione che si tratta di un rapporto (temporaneo) di lavoro autonomo che si instaura tra la federazione ed il calciatore professionista. La fattispecie, oggetto dell'indagine della corte, pur non essendo inquadrate *ratione temporum* negli schemi della l. 23 marzo 1981 n. 91, è stata egualmente esaminata alla luce dei principi di tale normativa, nella quale si è vista una presa d'atto «di una realtà giuridica abbondantemente stratificata nella prassi». Ai fini di tale esame, la Cassazione,

liana gioco calcio (Figc). L'ufficio rilevava che in relazione a tali erogazioni non era stata effettuata la prescritta ritenuta né, quindi, esercitata la rivalsa.

Contro tale accertamento proponeva opposizione il Coni sostenendo che nessuna ritenuta doveva essere fatta; o rivalsa esercitata, poiché le erogazioni non erano corrispettivi di prestazione di lavoro. Chiariva in proposito che i giocatori e i tecnici chiamati dalla Figc a far parte di squadre nazionali, pur potendo essere considerati (anche prima della legge sul professionismo sportivo 23 marzo 1981 n. 91) «lavoratori subordinati», erano dipendenti delle rispettive società di appartenenza, e in favore della Figc (organo del Coni) prestavano un'attività saltuaria che non poteva essere qualificata «lavorativa» o che, al più, andava inquadrata (come, poi, aveva fatto la citata legge del 1981) nella categoria

* * *

Sul rapporto tra Figc e calciatori delle squadre nazionali.

1. - La disamina di una specifica questione fiscale ha offerto alla Suprema corte lo spunto per affrontare un problema nient'affatto esplorato dai giuslavoristi: quello della qualificazione del rapporto che si instaura tra la Federazione italiana gioco calcio ed i calciatori professionisti chiamati a gareggiare nelle competizioni internazionali. La Cassazione, con una motivazione solo in parte condivisibile, ha escluso la configurabilità di un'ipotesi di lavoro subordinato, ritenendo invece che il rapporto fosse definibile come di lavoro autonomo. Sulla base di tale premessa ha poi statuito che i compensi erogati a giocatori e tecnici di calcio, a titolo di premi partita, non fossero tassabili in cat. C/2 né conseguentemente assoggettabili alla ritenuta di acconto da parte della federazione (con obbligo di rivalsa ai sensi degli art. 127 e 163 t.u. 29 gennaio 1958 n. 645) per rientrare viceversa nella categoria C/1 vertendosi appunto in tema di lavoro autonomo. Ad opposte conclusioni era pervenuta la Corte d'appello di Roma la quale, dopo avere rammentato che i calciatori professionisti svolgono in favore dei sodalizi di appartenenza un'attività lavorativa di natura subordinata e dopo avere evidenziato l'obbligo delle società calcistiche di mettere comunque a disposizione della federazione i propri dipendenti in base alla normativa dell'ordinamento sportivo (art. 22 del regolamento organico della Figc all'epoca vigente), ha ricostruito in termini di «comando» o «distacco» il temporaneo rapporto che lega la federazione ed i calciatori in occasione delle gare internazionali, attribuendo di conseguenza carattere retributivo ai c.d. premi partita considerati come corrispettivo di una prestazione di lavoro subordinato.

Lo scarso peso nella decisione in epigrafe dei profili fiscali, peraltro, condizionati in maniera decisiva dalla soluzione della problematica giuslavoristica, induce ad accentrare l'attenzione esclusivamente su quest'ultima. Al riguardo va innanzitutto sottolineato che la collocazione della vicenda processuale in un'epoca, anteriore all'emanazione della l. 23 marzo 1981 n. 91, destinata a regolare i rapporti tra società e sportivi professionisti, impone un breve *excursus* in ordine alle posizioni precedentemente assunte dalla dottrina e dalla giurisprudenza su tale tematica nonché alcune preliminari considerazioni sulla *ratio* e la portata della cennata l. n. 91. Un simile approccio metodologico appare indispensabile al fine di procedere ad una puntuale collocazione del rapporto intercorrente tra i calciatori e la Figc in occasione di singole manifestazioni sportive o di tornei (ad esempio: campionati europei o mondiali) che implicano una successione di più gare internazionali e, conseguentemente, per formulare un meditato giudizio sulle argomentazioni addotte dalla decisione in epigrafe.

2. - Sino agli inizi degli anni '80 la dottrina operava una netta distinzione tra atleti professionisti e dilettanti sulla base dei differenti fini perseguiti dagli atleti e del diverso «volume di attività» spiegata. In particolare, qualificava «dilettante» chi svolgeva attività agonistica senza alcun fine di lucro, perché ravvisava nello sport soltanto uno strumento ricreativo o di educazione psicofisica, mentre considerava «professionista» colui che impegnava nello sport le proprie migliori energie a fini produttivi, trascurando ogni diversa attività lavorativa (1). Nel classificare poi i professionisti la dottrina ricorreva alla tradizionale distinzione tra *locatio operarii* e *locatio operis*, delineata dagli art. 2094 e 2222 c.c., valorizzando il concreto atteggiarsi delle singole fattispecie e delle loro specifiche modalità. Così riteneva configurabile un rapporto di lavoro subordinato nell'ipotesi di corridore, partecipante alle gare nell'ambito del rapporto di ingaggio con la «casa ciclistica», tenuto al rispetto di particolari obblighi predeterminati dal datore di lavoro (per lo più una società industriale), soprattutto in relazione ai fini pubblicitari perseguiti da quest'ul-

del lavoro autonomo (e per i corrispettivi del lavoro autonomo, tassabili in capo al «prestatore» non era dalla legge previsto alcun obbligo dal «datore» di effettuare una trattenuta).

La commissione tributaria di primo grado respingeva il ricorso, perché l'assunto non risultava sufficientemente documentato; e, su appello del Coni, la commissione di secondo grado confermava sostanzialmente tale pronuncia.

Scaduto il termine per la proposizione del ricorso alla Commissione centrale, il Coni proponeva quindi impugnazione davanti alla Corte d'appello di Roma.

Con la sentenza denunciata in questa sede, resa nel contraddittorio delle parti e pubblicata il 19 marzo 1984, col n. 67, la detta corte ha respinto il gravame.

timio; o ancora nell'ipotesi di corridore incluso «nella scuderia o casa automobilistica» se beneficiario di un premio di ingaggio ed obbligato a prestare la sua attività agli ordini di un direttore sportivo e a non prendere parte a competizioni sotto il colore di altre «case» concorrenti. Inquadra invece tra i contratti di opera il rapporto instaurato tra il ciclista o il corridore automobilistico e l'organizzatore di una singola manifestazione per corse in pista o in circuito, nonché l'accordo tra pugile ed impresario, stipulato per allestire una riunione ed avente ad oggetto un determinato compenso in cambio della prestazione agonistica (2).

Bisogna tuttavia prendere atto come il rapporto tra calciatori professionisti e sodalizi sportivi fosse quello che maggiormente polarizzava l'attenzione della dottrina e della giurisprudenza, sia per il rilievo assunto sul versante socio-economico degli interessi coinvolti, sia per le notevoli difficoltà di ricondurre negli schemi classificatori del diritto comune una fattispecie storicamente riservata alla competenza degli organi federali e dell'ordinamento sportivo.

Un primo orientamento collocava il rapporto tra calciatore e sodalizio sportivo nella categoria dei contratti associativi sul presupposto che lo svolgimento dell'attività sportiva rientrasse tra le finalità comuni delle parti contraenti (3). Altri autori, pur mettendo in rilievo la presenza di tutti gli elementi propri del rapporto di lavoro, facevano ricorso alla figura del contratto di lavoro *sui generis*, atipico e non sumsumibile in alcun schema classificatorio comune, a causa delle specifiche modalità di svolgimento dell'attività agonistica e delle peculiari strutture all'interno delle quali si realizzavano le finalità sportive (4). Altri ancora, valutando la fattispecie nell'ambito dell'ordinamento sportivo, qualificavano il rapporto come «contratto di ingaggio sportivo» (con una formula indicativa della sua sottoposizione alla disciplina sportiva) mentre, ponendosi nell'ottica del diritto statale, l'accostavano ad un contratto d'opera attraverso il quale si attuava lo scambio tra compenso e prestazione professionale dell'atleta (5).

La dottrina prevalente riconduceva l'attività del calciatore professionista nell'area del lavoro subordinato perché reputava sussistenti tutti gli elementi richiesti dall'art. 2094 c.c., cioè l'abitualità e l'onerosità della prestazione, la subordinazione nonché la collaborazione del calciatore all'organizzazione del lavoro (6).

Alle medesime conclusioni approdava la giurisprudenza, che, dopo un iniziale tentennamento, aveva riconosciuto la natura subordinata del rapporto — in ragione dei caratteri della continuità, professionalità ed esclusività delle prestazioni svolte dal calciatore — e la sua specialità che rendeva inapplicabili alcune disposizioni del codice civile (7). In qualche oc-

(2) Per una disamina delle attività sportive più diffuse, vedi F. BIANCHI D'URSO, *Il contratto di lavoro sportivo*, in *Il diritto del lavoro nell'elaborazione giurisprudenziale* a cura di D. NAPOLETANO, Roma, 1974, 439 ss.

(3) Cfr. per tale opinione G. VOLPE-PUTZOLU, *Sul rapporto tra giocatori di calcio ed associazioni sportive, sulla natura giuridica della c.d. cessione del giocatore*, in *Riv. dir. comm.*, 1964, II, 7, che precisa altresì come al rapporto associativo determinato dall'inserimento del calciatore professionista nell'organizzazione del sodalizio sportivo si aggiunga un peculiare rapporto di lavoro scaturente da un contratto stipulato successivamente a detto inserimento.

(4) Sostanzialmente in questi sensi W. BIGIARI, *L'associazione calcio Torino e il disastro di Superga*, in *Giur. it.*, 1951, IV, 81; L. VISCO, *Natura del rapporto giuridico tra giocatore di calcio ed associazione sportiva*, in *Nuovo dir.*, 1968, 257.

(5) Per questo indirizzo, vedi R. SCOGNAMIGLIO, *In tema di responsabilità delle associazioni sportive ex art. 2049 c.c. per illecito del calciatore*, in *Dir. e giur.*, 1963, 86-87; BIANCHI D'URSO, *op. cit.*, 156-157.

(6) Cfr. al riguardo R. BORRUSO, *Lineamenti del contratto di lavoro sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1963, 72; F. POCINI FREDIANI, *Aspetti sostanziali e processuali del «vincolo» dei calciatori professionisti*, *id.*, 1967, 179; C. GIROTTI, *Il rapporto giuridico del calciatore professionista*, *id.*, 1977, 171.

(7) Cfr. al riguardo Cass. 21 ottobre 1961, n. 2324, *Foro it.*, 1961, I, 1608; App. Venezia 3 luglio 1969, *id.*, Rep. 1970, voce *Lavoro* (rapporto), n. 121 (e *Orient. giur. lav.*, 1970, 226); Pret. Napoli 23 maggio 1970,

(1) Cfr. al riguardo B. ZAULI, *Dilettantismo e professionismo nello sport*, in *Riv. dir. sport.*, 1955, 97; *Id.*, *I limiti sociali del professionismo calcistico*, *id.*, 1959, 3; G. MAZZONI, *Dilettanti e professionisti*, *id.*, 1968, 368.

Il Coni ricorre per cassazione con un unico motivo di censura. L'amministrazione finanziaria resiste mediante controricorso.

Motivi della decisione. — 1. - La sentenza impugnata ha respinto la tesi del Coni imperniata sull'assunto della natura esclusivamente «ludica» del rapporto, dopo avere osservato che essa non aveva fondamento giuridico, perché non considerava che mentre per l'atleta dilettante lo sport resta allo stato puro, per l'atleta professionale lo sport si trasforma in lavoro, cioè in occupazione abituale e mezzo normale di sostentamento. Né un tale assunto teneva conto che anche prima della l. 23 marzo 1981 n. 91, che ha espressamente qualificato «di lavoro» il rapporto avente ad oggetto la prestazione sportiva in favore e per conto della società di appartenenza, era *ius receptum* che i calciatori professionisti svolgessero in favore delle dette società un'attività di lavoro sub-

bordinato, contraddistinto dai caratteri di collaborazione, abitudine e subordinazione (tipici, appunto, del lavoro dipendente), e che anche l'attività svolta dai c.d. «tecnici» (allenatori, massaggiatori, medici sportivi, ecc.) costituiva lavoro subordinato.

La sentenza, quindi, ha esaminato il rapporto che si instaura tra tali «lavoratori» (dipendenti delle singole società) e la Figc (organo del Coni) per l'effettuazione di gare internazionali (tra squadre «nazionali»); ed ha rilevato che in virtù dell'art. 22 del regolamento organico della detta Figc le società calcistiche sono tenute a mettere a disposizione della federazione i propri dipendenti, secondo specifiche richieste formulate. Di modo che, verificatosi il fatto della richiesta, sorge in capo alla società l'obbligo di fornire alla federazione l'attività lavorativa dei propri dipendenti subordinati, e in capo a questi ultimi l'obbligo di fornire

cassazione era stata vagliata anche la posizione degli allenatori che parte della giurisprudenza, in linea con la dottrina, qualificava lavoratori subordinati a tempo determinato, catalogandoli impiegati di concetto in considerazione dell'impegno intellettuale richiesto dalle loro mansioni (8). Non è difficile accorgersi come la casistica giudiziaria si sia formata soltanto con riferimento a controversie che vedevano contrapposti i *clubs* sportivi ai calciatori ed ai c.d. tecnici (allenatori, massaggiatori ecc.), laddove la giurisprudenza non ha mai avuto modo di occuparsi *ex professo*, neppure dopo la promulgazione della l. 91/81, del rapporto tra questi ultimi e la Figc.

Le ragioni di questo perdurante oblio sono facilmente intuibili. Ai di là delle preclusioni eventualmente derivanti dalla clausola compromissoria, gli atleti non avevano (né hanno) alcun interesse ad investire la magistratura ordinaria di siffatte problematiche. A fronte di eventuali vantaggi, derivanti dal riconoscimento giudiziale del carattere subordinato del rapporto, si profilava il rischio — tuttora incombente — che il «ribelle» non venisse più chiamato a far parte delle rappresentative nazionali; rischio al quale i calciatori non hanno mai ritenuto di esporsi, essendo fin troppo evidente che la partecipazione alle gare internazionali costituisce da sempre un obiettivo di particolare prestigio destinato a riflettersi sulla carriera, anche economica, degli atleti. Non a caso la giurisprudenza, come mostra la decisione in epigrafe, è stata chiamata a pronunciarsi sulla tematica in esame da parte di soggetti e per motivi estranei al mondo sportivo.

3. - Il quadro giuridico muta radicalmente a seguito dell'entrata in vigore della l. 23 marzo 1981 n. 91 che, seppure appare volta a disciplinare i rapporti tra società sportive ed atleti professionisti con pretese formalmente totalizzanti, si presenta in realtà come un provvedimento diretto a regolamentare soprattutto lo sport del calcio, la cui estesa diffusione ha determinato il coinvolgimento di notevoli interessi economici e significativi riflessi sul costume sociale del paese (9).

L'emanazione dell'indicata normativa, sollecitata dalla necessità di superare le frequenti incertezze interpretative ed applicative affiorate segnatamente in relazione allo sport calcistico (10), talora incidenti sulla stessa regolarità dell'attività agonistica, ha prodotto conseguenze innovative sul versante del diritto del lavoro e del diritto commerciale.

Foro it., Rep. 1970, voce cit., n. 495 (e *Foro nap.*, 1970, I, 46); Cass., sez. un., 26 gennaio 1971, n. 174, *Foro it.*, 1971, I, 342 e 1284, con note di A.C. JEMOLO, *Allargamento di responsabilità civile per colpa aquiliana* e di F.D. BUSNELLI, *Un clamoroso «revirement» della Cassazione: dalla «questione di Superga» al «caso Meroni»*; Cass. 29 marzo 1978, n. 1458, *id.*, 1978, I, 827, cui *adde*, Pret. Napoli 6 febbraio 1980, *id.*, 1980, I, 1201 e Trib. Napoli 13 febbraio 1981, inedita, che hanno negato ai calciatori il diritto all'indennità di anzianità proprio in considerazione della specialità del rapporto.

(8) Cfr. al riguardo Trib. Roma 3 dicembre 1951, *Foro it.*, Rep. 1952, voce *Lavoro* (competenza), n. 15 (in *Riv. dir. sport.*, 1953, 403 e *Mass. giur. lav.*, 1952, 21); Trib. Genova 14 ottobre 1969, *Foro it.*, Rep. 1970, voce *Lavoro* (rapporto), n. 120 (e in *Riv. dir. sport.*, 1970, 60).

In dottrina, sul punto, vedi P. MONDINI, *Sulla natura del rapporto tra allenatori e società di calcio e anticipata risoluzione del rapporto stesso*, *id.*, 1954, 253; A. CASSINI, *Configurazione giuridica dei rapporti tra enti sportivi e allenatori*, *id.*, 1957, 164.

(9) Per l'affermazione che la l. n. 91 sia in realtà una legge per i calciatori, e per i calciatori professionisti in particolare, e che quindi sia destinata a disciplinare soltanto un settore dello sport, vedi per tutti: A. LEENER, *Una legge per lo sport? Premessa*, in *Foro it.*, 1981, V, 297; G. MARASÀ, *Le società senza scopo di lucro*, Milano, 1984, 397, che osserva al riguardo come il testo della legge ricalchi quello dello statuto tipo delle società calcistiche.

(10) Sulle ragioni che hanno determinato l'emanazione della l. 23 marzo 1981 n. 91, cfr. M. DE CRISTOFARO, *Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*, in *Nuove leggi civ.*, 1982, 579 e 582; F. BIANCHI D'URSO-G. VIDIRI, *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1982, 3; A. D'HARMANT FRANÇOIS, *Il rapporto di lavoro subordinato ed autonomo nelle società sportive*, *id.*, 1986, 3.

L'analisi, suggerita dalla decisione in epigrafe, resta necessariamente confinata nei limiti di una riflessione sugli aspetti giuslavoristici, dovendosi invece — per ovvie ragioni di coerenza rispetto alla presente indagine — tralasciare le numerose problematiche che la l. n. 91 ha innescato in ordine all'individuazione della natura delle società sportive e della normativa in concreto applicabile alle società medesime (11). Orbene, sembra innegabile che con la l. n. 91 si è giunti, nella disciplina dello sport professionistico, alla piena tutela della «persona» dell'atleta e ad una più soddisfacente valorizzazione dell'attività agonistica mediante una maggiore trasparenza dell'organizzazione e gestione dei sodalizi sportivi. Non può tuttavia sottacersi che l'adozione di tecniche giuridiche sovente inadeguate, lungi dall'eliminare o ridimensionare le incertezze ermeneutiche, non di rado ne ha esaltato la portata, con effetti destabilizzanti dei delicati equilibri dello sport professionistico (12). Il rilievo riceve conferma dalla constatazione che la legge — se ha opportunamente individuato «limiti precisi all'autonomia dell'ordinamento sportivo attraverso la garanzia, nei confronti ed all'interno di esso, dei diritti dei lavoratori dello sport» (13), restituendo a questi ultimi tramite l'abolizione del «vincolo» un'effettiva libertà di contrattazione e la possibilità di collocare così autonomamente le proprie prestazioni (14) — non ha mancato di suscitare perplessità in relazione a punti qualificanti della regolamentazione dell'attività agonistica. È sufficiente in proposito rammentare, tra le tante questioni vivacemente dibattute, quelle concenenti la natura (tassativa o esemplificativa) dell'elencazione contenuta nell'art. 2 l. n. 91 (15), il coordinamento di detta legge con le disposizioni di diritto comune in tema di lavoro subordinato (16), la legittimità dell'operato dei cosiddetti mediatori e delle agenzie di mediazione (17), la natura (rituale o irrituale) dell'arbitrato previsto dal 5° comma dell'art. 4 (18). Su di un piano più generale occorre ricordare come la l. n. 91 introduca, con l'art. 2, una differenziazione tra sportivi professionisti e dilettanti del tutto nuova, ancorando il riconoscimento della natura «professionistica» non solo all'esercizio dell'attività sportiva «a titolo oneroso con carattere di continuità», ma anche all'intervento «qualificatorio» delle singole federazioni (19). Tale metodo definitorio, che contribuisce a rafforzare l'idea del-

(11) Sulle diverse problematiche relative alle società sportive, vedi, da ultimo, G. VIDIRI, *Le società sportive: natura e disciplina*, in *Giur. it.*, 1987, IV, 49; A. TOZZI, *Le società sportive (natura giuridica e problematiche)*, in *Riv. dir. sport.*, 1989, 174 (parte prima) e 312 (parte seconda).

(12) In questi sensi VIDIRI, *op. cit.*, 49.

(13) In tali precisi termini, D. DURANTI, *L'attività sportiva come prestazione di lavoro*, in *Riv. dir. lav.*, 1983, I, 700.

(14) Sull'abolizione del vincolo sportivo e sulla disciplina dei trasferimenti dei calciatori di calcio, vedi per tutti O. MAZZOTTA, *Il lavoro sportivo, in Una legge per lo sport?*, in *Foro it.*, 1981, V, 305; E. MINERVINI, *Il trasferimento del giocatore di calcio*, in *Rass. dir. civ.*, 1984, 1062; F. PAGLIARA, *La libertà contrattuale dell'atleta professionista*, in *Riv. dir. sport.*, 1990, 31.

(15) Su tale problematica, cfr. C. ZOLI, *Sul rapporto di lavoro sportivo professionistico*, in *Giust. civ.*, 1985, I, 2089; A. PECORA, *I rapporti di lavoro nello sport*, Roma, 1987, 7.

(16) Per una disamina delle norme generali di diritto del lavoro applicabili al lavoro sportivo, v. DE CRISTOFARO, *op. cit.*, 580 ss.; BIANCHI D'URSO-VIDIRI, *op. cit.*, 14; A. DE SILVESTRI, *Il diritto sportivo oggi*, in *Dir. lav.*, 1988, I, 262.

Per l'inapplicabilità al lavoro sportivo delle norme non ricomprese nella l. n. 91, vedi invece S. GRASSELLI, *L'attività sportiva professionistica: disciplina giuridica delle prestazioni degli atleti e degli sportivi professionisti*, in *Sport-Industria-Fisco*, Milano, 1982, 125.

(17) Sul punto, cfr. C. PASQUALIN, *Lo «svincolo» degli atleti professionisti e la loro rappresentanza: verso la creazione di una categoria di mediatori ufficiali?*, in *Riv. dir. sport.*, 1985, 183.

(18) Cfr. in argomento BIANCHI D'URSO-VIDIRI, *op. cit.*, 18 ss.; PECORA, *I rapporti di lavoro nello sport*, Roma, 1987, 12.

(19) Per l'affermazione che l'art. 2 l. n. 91 fornisce del professionismo sportivo una nozione ancorata alla presenza di elementi tali da escludere

quella prestazione, se pure per un tempo determinato: la figura giuridica che, quindi, viene posta in essere è quella del «comando» o «distacco», di modo che la corresponsione dei c.d. «premi partita» si configurava come retribuzione per prestazione di lavoro subordinato.

Con riferimento alla fattispecie tributaria che aveva dato luogo alla controversia, perciò, la sentenza ha osservato che, essendo la detta retribuzione tassabile in r.m. categoria C/2, non poteva essere negata la sussistenza dell'obbligo del datore di lavoro di effettuare la prescritta ritenuta.

Con l'unico motivo di censura (denunciando la violazione di legge) il ricorrente Coni ripropone la tesi dell'insussistenza di un qualunque rapporto di lavoro tra la Figc e i calciatori profes-

nisti «convocati in nazionale»; e ciò nell'assunto che le federazioni sportive, in quanto organi dell'ente pubblico Coni che collaborano all'attività diretta ad «approntare gli atleti», non possono assumere la veste di datori di lavoro subordinato nei confronti di tali atleti. Lo scopo «ludico» (continuo miglioramento del risultato sportivo) sarebbe il fine principale ed essenziale («la causa») dell'ordinamento sportivo; mentre il fine utilitario o economico, perseguito dagli atleti professionali, sarebbe in quest'ambito un fine secondario, non essenziale, in quanto rappresenterebbe il «movente» del professionista, non la «causa» del rapporto, la quale dovrebbe essere individuata con esclusivo riferimento ai fini perseguiti da quel particolare ordinamento giuridico che è l'ordinamento sportivo.

L'ordinamento sportivo come «un ordinamento soggettivo a carattere chiuso» (20), trova la sua logica spiegazione nella necessità di devolvere alle federazioni il compito di governare il discrimine tra professionismo e dilettantismo (evitando una smisurata dilatazione del primo), ma presenta nel contempo il non trascurabile inconveniente di sottrarre alla predetta legge tutti i casi di professionismo di fatto, con l'effetto di assoggettare a discipline diverse rapporti che, in quanto contraddistinti da un analogo contenuto e dalla stessa rilevanza socio-economica, meriterebbero viceversa identico trattamento normativo.

4. - A ben vedere, la chiave interpretativa della l. n. 91 risiede nell'art. 3 che, derogando ai comuni criteri distintivi tra lavoro subordinato ed autonomo, pone regole tipizzate ai fini dell'identificazione della natura del rapporto dell'atleta, con una scelta sicuramente apprezzabile per i notevoli vantaggi che offre in termini di certezza del diritto (21). La norma, dopo avere statuito un'assoluta incompatibilità tra gratuità della prestazione e contratto di lavoro subordinato, estendendo nella materia da essa regolata la presunzione di onerosità desumibile dall'art. 36 Cost. (22), mostra un'evidente propensione a privilegiare la fattispecie della *locatio operarum*.

Capovolgendo la preventiva impostazione incline ad instaurare una rigida correlazione tra attività agonistica e lavoro autonomo, il legislatore del 1981 ha accordato allo schema del lavoro subordinato un riconoscimento preferenziale, in linea con la *ratio* della l. n. 91 di estendere la tutela del lavoro dipendente anche agli atleti onde meglio garantirne i diritti e le libertà personali (23).

Nel tracciare la linea spartiacque la legge si è affidata a criteri selettivi almeno in parte peculiari e tipizzati secondo una scelta metodologica di integrazione e/o sostituzione dell'art. 2094 c.c.

Riesce agevole constatare, ribadendo osservazioni sviluppate in altra sede, che i requisiti previsti dalle lett. a) e b) dell'art. 3, 2° comma, rientrano nella logica di esclusione del lavoro subordinato così come configurato nella norma codicistica: il primo — alludendo alla collaborazione che si concretizza nell'espletamento dell'attività sportiva in una o più manifestazioni tra loro collegate in un breve lasso di tempo — evoca il concetto dell'*opus*, dell'obbligazione di risultato; il secondo — rifacendosi all'inesistenza dell'obbligo contrattuale di frequentare le sedute di preparazione e di allenamento — richiama la nozione della subordinazione tecnica, della diligenza preparatoria. Viceversa, il requisito contemplato nella lett. c) innesca un processo di detipizzazione della subordinazione canonizzata nell'art. 2094 c.c., in quanto assegna alla brevità del rapporto, tassativamente quantificata nella norma della l. n. 91, valore preclusivo della natura subordinata del contratto di lavoro sportivo (24).

L'esclusivo utilizzo di simili criteri definitivi nell'ambito del sistema prefigurato dalla l. n. 91 ed il conseguente *repêchage* degli ordinari criteri distintivi desumibili dal codice civile nelle zone sottratte all'operatività dell'art. 3 rendono palese la necessità di individuare il campo applicativo di quest'ultima disposizione come dell'intera normativa speciale. Occorre, in altre parole, chiedersi se la l. n. 91 e dunque il suo art. 3 abbiano voluto definire e regolamentare soltanto i rapporti che intercorrono tra atleti e società sportive, lasciando al diritto comune la regolamentazione di ogni altro diverso rapporto instaurato nello specifico settore, o se invece abbiano inteso disciplinare qualsiasi attività sportiva da chiunque, e comunque, esercitata a livello professionistico.

Una soddisfacente risposta al quesito deve prendere le mosse dall'osservazione che la legge in esame, limitando la tutela ivi apprestata alle

sole discipline sportive regolamentate dal Coni, ha finito con l'escludere dal professionismo «tutta una serie di importanti attività non considerate olimpiche, mentre ad altre continua a sovrapporre l'etichetta di dilettantismo, ignorando volutamente una realtà che, almeno a certi livelli di prestazioni, non può non essere considerata in tutto o per tutto professionistica» (25); sicché appare mistificante la perdurante valutazione in termini dilettantistici di talune attività — quali l'atletica, la pallavolo o il basket — praticate dietro compenso ed in via prevalente o esclusiva da un numero cospicuo e sempre crescente di persone (26).

Per altro verso, il legislatore del 1981 trascura di considerare certe prestazioni aventi finalità non agonistiche ma esclusivamente spettacolari, come, ad es., quelle espletate a titolo oneroso dagli sciatori acrobatici o dai giocolieri della pallacanestro, tanto da far sorgere il dubbio che in questi casi possa parlarsi di un vero e proprio sport (27).

In effetti la l. n. 91, nata con la presunzione di regolamentare l'intero «universo» sportivo, alla resa dei conti si dimostra un provvedimento settoriale, valido soprattutto per il calcio, e cioè per una branca del mondo sportivo sicuramente la più importante dal punto di vista economico per i rilevanti interessi che intorno ad essa gravitano.

È stato puntualmente ricordato che vi sono sports professionistici (il tennis ed il pugilato) in relazione ai quali non si pongono quei problemi che la l. n. 91 mira a risolvere (28). Nella stessa direzione si osserva come un ulteriore limite della legge sia costituito dall'atteggiamento astensionistico assunto nei confronti degli sports individuali, dove l'attività di preparazione è affidata in gran parte all'autonomia del soggetto e le prestazioni agonistiche vengono ad essere padroneggiate direttamente da chi le svolge, a differenza di quanto accade negli sports di squadra (basket e, naturalmente, calcio) nei quali l'atleta non ha il dominio della prestazione ma viene eterodiretto, con un rapporto tendenzialmente assimilabile al lavoro subordinato (29).

Altre limitazioni, di cui la Suprema corte non tiene conto, concernono l'ambito «soggettivo» di applicazione dei peculiari criteri definitivi stabiliti nell'art. 3 l. n. 91.

Sul versante del debitore della prestazione qualche nodo problematico si delinea a proposito dei soggetti, diversi dai calciatori, che pure partecipano al funzionamento del complesso apparato sportivo.

Invero, il testo della norma, che allude alle prestazioni del solo «atleta», messo a raffronto con quello del precedente art. 2, in cui alla posizione giuridica degli atleti viene accostata quella degli «allenatori», dei «direttori tecnico-sportivi» e dei «preparatori atletici», induce a ritenere che il discrimine tra lavoro autonomo e subordinato, fissato dall'art. 3, non sia estensibile ai cosiddetti tecnici dei sodalizi sportivi e che conseguentemente la natura del rapporto di questi ultimi vada accertata sulla base dei canoni ermeneutici forniti dal diritto comune (art. 2094 e 2222

(25) Così testualmente DURANTI, *op. cit.*, 706.

(26) Osserva esattamente DE SILVESTRI, *op. cit.*, 261-262, che la continua ed inarrestabile erosione del dogma tradizionale del dilettantismo finirà per comportare la trasformazione dei giochi olimpici in una più realistica rassegna dello sport mondiale, facendo così venire meno, per le federazioni interessate, la necessità di salvaguardare per i propri atleti la qualifica di dilettante.

(27) Per tale puntualizzazione, cfr., GIUGNI, *op. cit.*, 171.

(28) Cfr. al riguardo LENER, *op. cit.*, 298, il quale precisa che a definire il rapporto tra pugile ed il suo «procuratore» o l'impresa organizzatrice dello spettacolo sportivo, oppure la situazione collettiva che si presenta quando un unico procuratore gestisce una «scuderia» di pugili, gli schemi della l. n. 91 non servono.

(29) Sostengono una simile opinione A. PECORA, *Il giocatore di tennis è sportivo professionista e lavoratore subordinato ex art. 2 e 3 l. 91/81*, in *Dir. lav.*, 1988, 306, il quale perviene infatti a conclusioni opposte a quelle enucleabili sulla base del titolo del suo articolo; G. GIUGNI, *Relazione di sintesi del convegno di studio su «La figura dell'atleta nella legge n. 91/81: verifica di attualità e prospettive di riforma»* (tenutosi in Gallipoli nei giorni 16-17 aprile 1988), pubblicata in *Dir. lav.*, 1988, I, 318.

l'acquisizione di fatto del relativo status: BIANCHI D'URSO-VIDIRI, *op. cit.*, 7.

(20) In questi precisi termini, G. GIUGNI, *La qualificazione di atleta professionista*, in *Riv. dir. sport.*, 1986, 170.

(21) Così BIANCHI D'URSO-VIDIRI, *op. cit.*, 9.

(22) In questi sensi, vedi M. PERSIANI, *Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*, in *Nuove leggi civ.*, 1981, 568.

(23) Per tale opinione, vedi DURANTI, *op. cit.*, 700.

(24) Così BIANCHI D'URSO-VIDIRI, *op. cit.*, 12-13.

La corte osserva che il ricorso è fondato, anche se diversa deve essere l'argomentazione giuridica che sorregge la tesi esposta (quella dell'insussistenza dell'obbligo di effettuazione della ritenuta d'acconto).

Non ha fondamento, invero, l'assunto che i giocatori professionisti, una volta chiamati a far parte della squadra nazionale, sarebbero legati alla federazione (che li ha convocati) solo da un vincolo sportivo, non anche da un vincolo di lavoro. Una tesi siffatta, infatti, stravolgerebbe tutti i principi del professionismo sportivo, recepiti non solo dall'ordinamento calcistico (e della maggior parte delle altre federazioni), ma anche da quello statale.

Parimenti infondata, però, è la tesi esposta dalla sentenza impugnata, secondo la quale i calciatori professionisti, convocati

a far parte della squadra nazionale conserverebbero nei confronti della federazione la loro qualifica di lavoratori subordinati, ossia quella qualifica che rivestono nei confronti delle società di appartenenza. Una tale tesi, infatti, può in astratto essere costruita (come ha fatto la sentenza impugnata) mediante il ricorso all'istituto giuridico del «comando» o del «distacco»: il lavoratore dipendente verrebbe comandato di prestare la propria opera lavorativa a favore di un altro datore di lavoro, per un tempo determinato. Ma siffatta costruzione comporta si debba ritenere che il vincolo di subordinazione permanga anche nei confronti del «diverso» datore di lavoro (la federazione); e questo urta contro ogni principio di quell'ordinamento, essendo quel tipo di subordinazione del tutto estraneo al rapporto in esame. La configura-

c.c.) (30), anche se tendenzialmente dovrà ritenersi sussistente un rapporto di lavoro subordinato atteso l'inserimento continuo ed a pieno titolo dei tecnici nell'organizzazione delle società sportive (31). A maggior ragione siffatti criteri diventano utilizzabili quando si tratta di valutare i contratti stipulati dalla Figc con i tecnici delle squadre nazionali: qui però una distinta conclusione si impone, con giustificata prevalenza della *locatio operis*, in ragione della circostanza che i tecnici medesimi prestano lavoro non soltanto con ridotta continuità, ma anche con rilevanti margini di autonomia tecnica ed organizzativa, non essendo sottoposti a quei condizionamenti che i loro colleghi di clubs sono tenuti a subire per effetto delle scelte economiche ed imprenditoriali dei presidenti, sovente destinate a riverberarsi in maniera consistente sull'attività degli allenatori e sullo svolgimento della stessa attività agonistica.

Per quanto attiene al creditore della prestazione, la Suprema corte indebitamente accomuna Figc e società del settore professionistico, dimenticando che la l. n. 91 fa esclusivo riferimento alle società sportive costituite sotto forma di società per azioni od a responsabilità limitata, cui è vietato di perseguire, ai sensi dell'art. 10 qualsiasi scopo di lucro.

Al di là delle riserve espresse sull'opportunità della scelta legislativa (32), va sottolineato che il condizionare l'operatività dell'intero sistema normativo alla costituzione di specifici tipi societari ed alla loro affiliazione presso le rispettive federazioni risponde al preminente interesse di assicurare, nel mondo dello sport, una corretta gestione dei patrimoni sociali, attesa l'esauriente ed articolata normativa predisposta in tema di formazione e pubblicità dei bilanci e la spiccata permeabilità delle società di capitali a numerosi e penetranti controlli sul corretto funzionamento dei loro organi (33). Nel contempo l'assenza dello scopo lucrativo è apparsa al legislatore funzionale ad un'opera moralizzatrice, nella convinzione che il riconoscimento del diritto alla divisione di utili potesse inquinare il corretto esercizio dell'attività agonistica (34).

A tale stregua la l. n. 91 non trova applicazione in tutti quei casi (ricorrenti in alcuni sports: ad es. l'automobilismo, il motociclismo, il ciclismo professionistico) in cui gli atleti sono contrattualmente vincolati a società

industriali e commerciali, per le quali l'attività agonistica è strumentale alla realizzazione di meri interessi economici (lanci pubblicitari, sponsorizzazioni, ecc.), sicché ogni accostamento alle società sportive, al fine di mutuarne la specifica disciplina, si rivela del tutto impraticabile (35). A fortiori la predetta legge — specie sotto i profili esaminati nella presente nota — risulta inapplicabile alle federazioni che, per esercitare oltretutto una funzione di vigilanza nei confronti delle società sportive, si differenziano palesemente dalle medesime.

5. - Evidenti motivi di coerenza sistematica influenzano dunque l'esegesi dell'art. 3, impedendone una lettura distonica rispetto al quadro normativo della l. 91/81 di cui forma parte integrante, con l'effetto di evitare indebite dilatazioni del suo ambito applicativo.

L'ovvio corollario di questo approccio ricostruttivo è che, all'esterno della l. n. 91 ed a prescindere dalla sua inapplicabilità *ratione temporis*, riprendono vigore i generali criteri di diritto comune onde procedere alla corretta qualificazione del rapporto di lavoro degli atleti. Né vale sostenere l'estensione dei criteri definitivi prefigurati dalla l. n. 91 a tutti i rapporti aventi caratteristiche similari a quelle contemplate dalla legge stessa, sulla base di procedimenti interpretativi analogici (36).

Anche a volere negare all'art. 3 carattere eccezionale in virtù della sua efficacia derogatoria delle generali regole di diritto comune, con conseguente operatività dell'art. 14 preleggi, è certo tuttavia che gli specifici criteri qualificatori della l. n. 91 sono strettamente collegati alla struttura ed alle finalità delle società sportive nonché alle peculiari esigenze dell'organizzazione societaria in cui vengono ad inserirsi i rapporti degli atleti professionisti. Contrariamente a quanto si è pur autorevolmente affermato, non sembrano, pertanto, ricorrere gli estremi per operazioni ermeneutiche incentrate su presunte identità di *ratio*.

Alla luce delle precedenti argomentazioni può in definitiva concludersi che i criteri fissati dall'art. 3 non riguardano tutti gli atleti che in qualsiasi modo ottengono un profitto a fronte delle prestazioni rese, ma unicamente coloro che operano a favore delle società sportive e ricevono dalle stesse il corrispettivo per l'attività agonistica svolta. Non coglie quindi nel segno la decisione in rassegna quando ritiene di individuare, sulla base del citato art. 3, la natura del rapporto che si instaura tra calciatori (o tecnici) e la Figc in occasione delle gare internazionali. La l. n. 91 non si occupa affatto dei rapporti tra gli atleti e le federazioni in quanto — giova ribadirlo — il suo raggio d'azione resta confinato nell'area dei rapporti tra sportivi professionisti e società (37). In tale contesto nor-

(30) Per l'esclusione dall'ambito applicativo dell'art. 3 l. n. 91 dei tecnici, vedi per tutti DURANTI, *op. cit.*, 709; PERSIANI, *op. cit.*, 567-568; DE CRISTOFARO, *op. loc. cit.*; D'HARMANT FRANÇOIS, *op. cit.*, 7.

(31) In questi sensi, vedi PERSIANI, *op. cit.*, 568.

(32) Secondo MARASÀ, *Società sportive e società di diritto speciale*, in *Riv. società*, 1982, 507, appare «davvero farisiaco il tentativo di avallare un'immagine del finanziatore dell'attività, cioè dell'azionista delle società sportive, assai simile a quella di un mecenate, interessato solo ai successi della propria squadra e del tutto alieno da (biechi!) interessi economici». Sostanzialmente negli stessi sensi, vedi C. MACRÌ, *Problemi della nuova disciplina dello sport professionistico*, in *Riv. dir. civ.*, 1981, II, 496-497.

Di contraria opinione è G. VOLPE PUTZOLU, *Oggetto «sociale» ed esercizio dell'impresa nelle società sportive*, *id.*, 1983, I, 334, che evidenzia da un lato l'intreccio di rapporti economici interno all'ordinamento sportivo, e dall'altro le molteplici vie attraverso le quali gli interessi economici connessi con lo sport professionistico trovano il loro soddisfacimento senza passare per la diversa remunerazione del capitale investito nella società.

(33) Sui penetranti controlli cui vengono attualmente sottoposte le società sportive ed in particolare sulla dibattuta tematica dell'applicabilità alle stesse dell'art. 2409 c.c., cfr. VIDIRI, *op. cit.*, 61; *Id.*, *Ancora sull'applicabilità dell'art. 2409 c.c. alle società sportive*, in *Foro it.*, 1987, I, 1604; D. VITTORIA, *Le società sportive fra controlli federali e controlli giudiziari*, in *Contratto e impresa*, 1985, 811; *Id.*, *I controlli sulle società sportive: le federazioni non li esercitano ma li chiedono al tribunale*, in *Foro it.*, 1986, I, 1081; G. CHIARA NOYA, *I controlli sulle società sportive (art. 12 legge 23 marzo 1981 n. 91)*, in *Riv. dir. sport.*, 1989, 438.

(34) Sempre in senso critico delle scelte legislative, oltre agli autori indicati nella nota 32, v. G. MILLOZZA, *Le società sportive*, in *Società*, 1988, 138; *Id.*, *Ancora sulle società sportive*, in *Dir. fallim.*, 1983, I, 384, per il quale la l. n. 91, con l'escludere il fine di lucro sostituendolo con «i fini sportivi», disattende la realtà in quanto oggi l'aspetto economico nelle società sportive è preponderante.

(35) A tale opinione aderisce LENER, *op. cit.*, 298-299, che sottolinea come in alcuni settori sportivi la l. n. 91 può aggravare i problemi in modo irrazionale in quanto la costituzione di società sportive in detti settori si manifesta superflua e non in linea con le finalità perseguite dal legislatore.

(36) Per l'affermazione che «la specialità della disciplina contenuta nella l. n. 91 non dovrebbe impedire a priori l'eventualità di un'estensione analogica ai rapporti di lavoro sportivo, identificati dal lato soggettivo secondo la più ampia accezione, anche al di fuori dei confini segnati dall'art. 2 con il riferimento alle attività svolte nell'ambito del Coni (si pensi, ad es., ai delicati problemi dell'ippica, ossia di un settore inquadrato nell'Unire)», vedi DE CRISTOFARO, *op. cit.*, 579. Per la portata espansiva dei principi fissati dalla l. n. 91, cfr. per tutti in dottrina L. MENGONI, *Osservazioni e proposte sulla revisione della legislazione sul rapporto di lavoro*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1985, I, 432; P. ICHINO, *Subordinazione e autonomia nel diritto del lavoro*, Milano, 1989, 115-129.

Per tale indirizzo in giurisprudenza, cfr. Pret. Milano 9 dicembre 1988, *Foro it.*, Rep. 1989, voce *Sport*, n. 33 e *Riv. it. dir. lav.*, 1989, II, 426, con nota di A. FORTUNAT.

(37) Cfr. al riguardo I. MARANI TORO, in Atti del II convegno di diritto sportivo, tenutosi a Roma nei giorni 22 e 23 aprile 1982, sul tema «Nuovi aspetti negoziali nell'attività sportiva», in *Riv. dir. sport.*, 1983, numero speciale, 98, il quale precisa che tutta la materia tra gli atleti e sportivi professionisti e le federazioni è devoluta ai regolamenti ed alle carte federali, lasciando la l. n. 91 del tutto impregiudicata la questione della natura del relativo rapporto.

bilità di un «comando» o «distacco» dovrebbe, infatti, essere riallacciata a un obbligo di *facere* delle società nei confronti della federazione; ma un obbligo di tale natura è escluso dalle norme del regolamento organico (art. 22, nel testo vigente all'epoca dei fatti), il quale prevede semplicemente l'obbligo di un *patis* («le società sono tenute sempre e comunque a mettere i loro calciatori a disposizione della Figc»).

A tale proposito va osservato che detta disposizione regolamentare è unica, per le squadre del settore professionistico e per quelle del settore dilettantistico; e poiché non è concepibile il «comando» o «distacco» dei giocatori dilettanti (non lavoratori), la

mativo le federazioni, lungi dall'essere prese in considerazione nella qualità di datori di lavoro degli atleti professionisti, si vedono piuttosto investite della funzione di organi del Coni, deputati essenzialmente ad attività di controllo sulla gestione delle società sportive, avendo il potere di richiederne al tribunale persino la messa in liquidazione in caso di «gravi irregolarità» (art. 10 e 12 l. 91/81).

Ma quand'anche si accettasse la tesi della Cassazione in ordine all'applicabilità della l. n. 91, non per questo sarebbe integralmente condivisibile la generalizzata qualificazione in termini di lavoro autonomo cui approda la sentenza in epigrafe. In linea di massima, la partecipazione dei calciatori alle competizioni internazionali, sporadicamente organizzate durante l'anno, rientrerebbe nell'ipotesi contemplata dalla lett. a) ovvero dalla lett. c) dell'art. 3, 2° comma, e perciò giustificerebbe la soluzione adottata dalla Suprema corte. Esistono però altre manifestazioni a carattere ciclico, come ad es. il campionato del mondo, nelle quali i giocatori sono continuamente impegnati per un congruo periodo eccedente i limiti temporali circoscritti nella lett. c) ed in simili evenienze tornerebbe alla ribalta lo schema del lavoro subordinato sulla scorta della previsione contenuta nel 1° comma dell'art. 3.

6. - Conviene ora esaminare la problematica afferente al c.d. «distacco» o «comando» posticipando, solo per ragioni di ordine espositivo, la disamina di tale questione prioritariamente analizzata dalla Cassazione.

Com'è noto, l'istituto in parola, mutuato dal diritto pubblico, prevede la possibilità per il datore di lavoro di inviare un proprio dipendente a svolgere attività in favore di un terzo che, diventando beneficiario della prestazione, è legittimato all'esercizio dei poteri disciplinari e di controllo. Attraverso tale meccanismo si realizza una semplice modifica delle modalità di esecuzione dell'attività lavorativa; restano viceversa immutati la titolarità e l'oggetto del rapporto, verificandosi soltanto una scissione tra datore di lavoro ed effettivo utilizzatore della prestazione (38).

Molteplici ragioni, esplicitate solo in parte nella decisione del Supremo collegio, non consentono di ricondurre nello schema appena descritto il rapporto di lavoro che intercorre, in occasione delle gare internazionali, tra giocatori (e tecnici) e la Figc. È opinione ricorrente che sia indispensabile l'accordo tra datore di lavoro e terzo sulla diversa destinazione dell'attività lavorativa del dipendente, cui deve aggiungersi in alcuni casi anche il consenso di quest'ultimo (39). Parimenti diffuso è il convincimento che gli elementi tipici dell'istituto si identificano nella sua temporaneità, ma soprattutto nell'esistenza e persistenza, in capo al datore di lavoro distaccante, di un interesse alla deviazione della prestazione lavorativa (40). Ed è proprio nella natura degli interessi in concreto perseguiti che vanno ricercati il fondamento della liceità del comando e la sua distinzione dalla fattispecie dell'interposizione vietata dall'art. 1 l. n. 1369 del 1960; mentre nel comando la destinazione della prestazione lavorativa al terzo è per definizione un modo di realizzazione dell'interesse contrat-

sola conclusione che può trarsene è che il regolamento organico impone semplicemente il *patis*. Ma se così è — come pare indubitabile — deve concludersi che le società devono soltanto consentire alla federazione l'instaurazione di un temporaneo rapporto con il calciatore: di tipo semplicemente sportivo, se il calciatore è dilettante; di tipo anche lavorativo, se il calciatore è professionista.

Da tutto ciò consegue che se la società datore di lavoro non ha obbligo di comandare (o distaccare) il proprio lavoratore subordinato in favore della federazione, ma ha semplicemente l'obbligo di «metterlo a disposizione» di quella; e se il rapporto tra

tuale del datore di lavoro a disporre organizzativamente del comportamento del lavoratore, nell'intermediazione illecita la destinazione della prestazione all'imprenditore committente soddisfa unicamente l'interesse dell'intermediario a percepire il corrispettivo, essendo appunto funzione del patto quella di riservare interamente alla sfera dell'appaltante la disponibilità del comportamento lavorativo (41).

Orbene, è agevole constatare come nel rapporto tra calciatori e Figc non si riscontrino i dati caratterizzanti la figura del comando.

L'art. 75, 3° comma, delle norme organizzative interne della Figc statuisce che per le manifestazioni ufficiali, alle quali la stessa Figc ha l'obbligo di partecipare, nonché per le gare amichevoli, «le società sono tenute in ogni caso a porre a disposizione della federazione i propri calciatori».

Opportunamente, l'attenzione della Suprema corte si è focalizzata sull'indicata norma la quale, imponendo alle società calcistiche un *patis*, osta alla ricostruzione della fattispecie in termini di «comando» o «distacco», la cui configurabilità, come si è accennato, richiede una preventiva pattuizione mediante la quale il datore di lavoro, nell'esercizio della sua autonomia negoziale, legittima il terzo beneficiario ad utilizzare le prestazioni lavorative del proprio dipendente.

Qui conta sottolineare che nel caso in esame difetta altresì l'ulteriore requisito del comando, vale a dire la permanenza dell'interesse del distaccante a disporre organizzativamente della prestazione del lavoratore allorché si determini «una situazione di divorzio (temporaneo) tra il soggetto datore di lavoro e quello che utilizza la prestazione» (42).

In occasione delle partite internazionali si assiste con sempre maggiore frequenza ad una netta divaricazione tra gli interessi delle società e le esigenze della federazione. Se è indubbio che costituisce titolo di particolare onore per i calciatori — oltre che per le società — essere chiamati a far parte delle squadre nazionali (43), è altrettanto chiaro che l'accesso agonistico ed il desiderio degli atleti di fornire — per ragioni di prestigio sportivo destinate a riflettersi sulle fortune economiche dei medesimi — prestazioni al limite delle capacità atletiche provocano un sensibile aumento dei pericoli di infortunio e, conseguentemente, incentivano i rischi di danni, anche di natura economica, per i clubs di appartenenza.

Inoltre, la moltiplicazione degli impegni agonistici che ne deriva non risponde all'interesse delle società sportive di impiegare calciatori dotati della massima efficienza psico-fisica durante le varie gare dei tornei organizzati a livello nazionale ed internazionale onde conseguire la vittoria finale.

Non si è lontano dal vero nell'affermare che la frequente partecipazione di taluni atleti italiani (Maldini, Baresi ed Ancelotti) e stranieri (Rijkaard, Van Basten e Gullit) alle gare di preparazione ai mondiali '90 delle rispettive nazionali ha contribuito a produrre un eccessivo dispendio di energie da parte di calciatori tecnicamente qualificati, impedendo ad un famoso sodalizio sportivo (Milan) di realizzare un obiettivo mai in precedenza raggiunto da squadre italiane (44).

7. - L'impossibilità di richiamare proficuamente l'istituto del comando o distacco e l'impraticabilità delle altre soluzioni adombrate in sentenza inducono ad imboccare una strada diversa. Pur nella consapevolezza della naturale resistenza di ogni fenomeno sportivo ad essere ricondotto nell'alveo dell'ordinamento statutale (45), l'unica ricostruzione teoricamente

(38) Sul «distacco o comando», vedi P. MAGNO, *Le vicende modificative del rapporto di lavoro subordinato*, Padova, 1976, 76 ss.; S. MAGRINI, *La sostituzione soggettiva nel rapporto di lavoro*, Milano, 1980, 53.

Per alcuni profili particolari dell'istituto, vedi P. GHINOY, *Provvedimento di distacco e modificazioni della prestazione lavorativa*, in *Giust. civ.*, 1985, I, 144; P. LAMBERTUCCI, *«Distacco» del lavoratore presso una consociata estera, «sospensione concordata» del rapporto di lavoro con la società distaccante e determinazione dell'indennità di anzianità*, *id.*, 1987, I, 145; G. SANTORO PASSARELLI, *Il patto di distacco*, in *Dir. lav.*, 1990, II, 8.

(39) Osserva MAGRINI, *op. cit.*, 65, che quando il distacco determina l'insorgenza di un ulteriore rapporto obbligatorio fra il lavoratore ed il terzo «la relativa fattispecie costitutiva non può che ravvisarsi in un'apposita convenzione modificativa degli effetti naturali del contratto di lavoro; cioè un patto di distacco del quale parte stipulante è, necessariamente, anche il lavoratore».

(40) Ricorda GHINOY, *op. cit.*, 145, come la giurisprudenza sia consolidata nel ritenere che non ricorra la fattispecie prevista dall'art. 1 l. n. 1369 del 1960 nel comando il quale continui a realizzare l'interesse del datore di lavoro distaccante a disporre organizzativamente della prestazione del lavoratore, e come la giurisprudenza sia anche concorde nell'affermare che indice del permanere dell'interesse è il carattere non definitivo — anche se non predeterminato nella durata — dell'applicazione presso il terzo.

(41) Così testualmente MAGRINI, *op. cit.*, 59.

(42) Per siffatta definizione, M. GRANDI, *Le modificazioni del rapporto di lavoro. Le modificazioni soggettive*, Milano, 1972, 213.

(43) Cfr. al riguardo l'art. 76, 1° comma, delle norme organizzative interne della Figc.

(44) Si allude alla vittoria nei principali tornei nazionali ed internazionali (campionato nazionale 1989-1990; coppa Italia, coppa campioni e supercoppa) cui la compagine milanese ha partecipato e che il suo notevole potenziale tecnico rendeva invece possibile.

(45) In argomento, vedi A. QUARANTA, *Rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento giuridico*, in *Riv. dir. sport.*, 1979, 29; S. LANDOLFI, *La l. n. 91 del 1981 e la «emersione» dell'ordinamento sportivo*, *id.*, 1982, 36.

Da ultimo, per un esauriente esame dei rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale, con riferimento a quanto avviene nei diversi Stati europei, vedi A. MALATOS, *Il calcio professionistico in Europa (profilo di diritto comparato)*, Padova, 1989.

la federazione e il calciatore professionista non può non essere che «di lavoro», la conseguenza che ne scaturisce è che il rapporto (temporaneo) che si instaura (appunto tra la federazione e il calciatore professionista) è un rapporto di lavoro autonomo. *Tertium non datur*, perché, una volta escluso il rapporto dilettantistico, se il rapporto non è (e non può essere, se non si vuole gravare la società calcistica, o la federazione, di oneri anche sportivi non previsti da norme regolamentari) di lavoro subordinato, non resta che inquadrare il rapporto medesimo nello schema del lavoro autonomo.

Questa impostazione, del resto ha sempre improntato i rapporti tra la federazione e le società del settore professionistico, tanto che è stata pienamente recepita dalla legge statale sul professionismo sportivo (l. 23 marzo 1981 n. 91). Questa infatti, con l'art. 9 stabilisce (nel 1° comma) che «la prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato» e (nel 2° comma) che «essa costituisce, tuttavia, oggetto di lavoro autonomo quando (...) l'attività sia svolta nell'ambito di una

plausibile si articola in due momenti necessariamente interdipendenti: sospensione, imposta dai regolamenti federali, del rapporto lavorativo tra società sportive e calciatori, e costituzione di un distinto rapporto tra questi ultimi e la Figg, che va apprezzato secondo gli ordinari criteri selettivi forniti dall'esperienza giuslavoristica ed in qualche misura adattati alla specificità della situazione.

All'insegna del tradizionale metodo definitorio adoperato per i comuni rapporti di lavoro, sarà la realtà fattuale a caratterizzare di volta in volta il rapporto *de quo*, così come saranno le singole e specifiche modalità attuative a far emergere la natura autonoma o subordinata del rapporto stesso.

Tuttavia, la peculiarità della fattispecie consiglia una maggiore prudenza valutativa e rende più difficile il compito del giurista nella scelta tra le due opzioni possibili. Non pare comunque corretto assimilare la posizione di coloro i quali gareggiano in una sola competizione a quella dei calciatori che partecipano a tutte le partite di preparazione ai tornei tra squadre nazionali e poi ai tornei medesimi (ad es. campionato del mondo, torneo olimpico, ecc.). Nella prima ipotesi è agevole intravedere i requisiti della *locatio operis*; nella seconda, invece, sembrano forse delinarsi — alla tregua di una visione ricostruttiva suscettibile di più attente e concrete verifiche — gli estremi della *locatio operarum* non foss'altro perché i calciatori vengono sottoposti, per un lasso di tempo certamente non breve, al potere direttivo e disciplinare degli organi federali e financo ad incisive e perduranti intromissioni nella loro vita privata (ritiri, raduni collegiali, ecc.).

Indubbiamente, un simile approccio porta con sé, in un settore rilevante del calcio professionistico, un tasso non trascurabile di opinabilità, come avviene del resto sul piano generale allorquando si voglia individuare il discrimine tra lavoro autonomo e subordinato (46). È evidente però che l'approdo a più rassicuranti certezze passa attraverso una riforma legislativa volta ad eliminare i dubbi già affiorati. In questa direzione si potrà ricomprendere in modo esplicito il rapporto tra calciatori e Figg nell'ambito della l. 91/81 ovvero limitare espressamente l'operatività della predetta legge nei confronti dei soli rapporti tra calciatori (e tecnici) professionisti e società sportive, devolvendo la disciplina delle altre materie ad un'autonoma regolamentazione di ampio respiro, che tenga nel dovuto conto le peculiarità dei singoli settori sportivi e la specificità delle diverse situazioni da disciplinare (47).

L'esigenza di un intervento chiarificatore si avverte, con maggiore urgenza, nel più generale contesto del mondo produttivo dove la comparsa di nuove figure professionali (ad es., «pony express» (48)) ha accentuato la crisi della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, già di per sé esposta a continue manipolazioni da parte della giurisprudenza. L'auspicio è che il legislatore introduca puntuali criteri distintivi idonei a garantire adeguati margini di certezza con innegabile vantaggio non solo per il giurista, chiamato sinora a cimentarsi con una problematica dai contorni particolarmente sfuggenti, ma anche per l'operatore economico, interessato a conoscere con precisione l'assetto normativo entro il quale è destinato ad agire.

FULVIO BIANCHI D'URSO - GUIDO VIDIRI

singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo».

Ora, posto che l'attività del calciatore nell'ambito della squadra nazionale si inquadra, proprio, nella seconda delle riportate previsioni normative; e considerato che la citata legge sul professionismo sportivo non può essere considerata norma regolatrice del caso concreto, perché ad esso successiva, deve essere fatta una considerazione di tipo diverso, e precisamente la seguente: la legge non ha introdotto alcuna innovazione nel sistema, ma ha semplicemente preso atto di una realtà giuridica abbondantemente stratificata nella prassi, e ha tradotto quella in una norma espressa. Non può, peraltro, pretermettersi la considerazione che, presentandosi in sede giurisprudenziale un caso analogo a quello oggi all'esame, ma *ratione temporum* rientrante nella disciplina della citata legge del 1981, dovrà sicuramente dirsi che il rapporto giuridico è di lavoro autonomo, perché così lo definisce la legge. Ma già una tale definizione può correttamente essere anticipata, considerando, appunto che la definizione legale non è frutto di una volontà irrazionale, ma discende da un'approfondita conoscenza della realtà giuridica di un ordinamento che è bensì particolare, ma che continuamente interseca l'ordinamento statale, poiché pone problemi di inclusione, negli schemi tradizionali, di negozi di per sé atipici.

Allora però, se il rapporto è definibile come di lavoro autonomo, rientrando questo, nel paradigma dell'imposta di ricchezza mobile, nella categoria C/1, la conseguenza che deve trarsene è che il datore di lavoro (in concreto la federazione, per la quale è sempre stato in giudizio il Coni, senza che alcuno abbia sollevato questioni circa la titolarità del rapporto) non era obbligato ad effettuare alcuna ritenuta d'acconto.

In tali sensi, quindi, il ricorso deve essere accolto.

L'impugnata sentenza, pertanto, deve essere cassata e la causa deve essere rinviata a un nuovo giudice (che vi designa in un'altra sezione della stessa Corte d'appello di Roma).

(46) Da ultimo, sul tormentato tema dell'individuazione dei criteri distintivi tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, cfr. gli Atti del convegno di Trento su «Subordinazione e dintorni. Comparazioni e prospettive» a cura di M. PEDRAZZOLI, Bologna, 1989 e le monografie di R. PESSI, *Contributo alla studio della fattispecie lavoro subordinato*, Milano, 1989 e di P. ICHINO, *Subordinazione ed autonomia nel diritto del lavoro*, Milano, 1989.

(47) Auspica un intervento legislativo in tale direzione, Tozzi, *op. cit.*, 313-314.

(48) Cfr. Cass. 21 marzo 1989, Tavazzani, *Foro it.*, 1989, II, 462, con nota di richiami.